



COMUNE DI ROSOLINI

Libero Consorzio dei Comuni di Siracusa

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 43 DEL 06-07-2020

Registro Generale n. 68

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 43 DEL 06-07-2020

**Oggetto: DIVIETO DI ABBANDONO RIFIUTI E MATERIALI A TUTELA
DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO**

L'anno duemilaventi addì sei del mese di luglio, il Sindaco **INCATASCIATO GIUSEPPE**

ORDINA

PREMESSO che il Comune di Rosolini, in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti normative regionali e nazionali, promuove il sistema di raccolta domiciliare dei rifiuti con il servizio "Porta a Porta" e attraverso i contenitori adibiti al conferimento di vetro, carta e plastica, collocati nelle periferie di tutto il territorio comunale;

ATTESO l'impegno amministrativo che vede il Comune attento e sensibile alle tematiche ambientali;

DATO ATTO che la raccolta differenziata, oltre ad essere un adempimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, rappresenta il sistema più idoneo per la riduzione dell'inquinamento ambientale e la

la salvaguardia delle risorse naturali e pertanto è un dovere/obbligo civico per tutti i cittadini;

PRESO ATTO che nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali che, oltre a deturpare il decoro urbano e del territorio, costituiscono rischio e pericolo per l'igiene e la sicurezza delle persone;

CONSIDERATO che:

- occorre salvaguardare il decoro del Comune e, soprattutto, impedire qualsiasi forma di inquinamento e deterioramento dell'ambiente;

- il raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo della raccolta differenziata posti dalla normativa nazionale e dalla programmazione regionale, provinciale e comunale rispondono ai fini di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria;

- che l'abbandono di rifiuti anche in prossimità dei cassonetti, oltre a rappresentare un problema estetico e ambientale, costituisce un potenziale rischio igienico-sanitario per la salute pubblica ed un eventuale pericolo per la sicurezza dei cittadini;

- per il raggiungimento degli obiettivi previsti è da ritenersi obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti su tutto il territorio comunale;

RAVVISATA la necessità di arginare il fenomeno dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, che provoca

l'insorgere di micro-discardie con grave pregiudizio sia del decoro urbano e del territorio, sia dell'igiene

e della salute pubblica, nonché pregiudizio sul piano economico;

RITENUTO, pertanto, necessario ed inderogabile provvedere in merito mediante l'adozione di un'apposita ordinanza;

RICHIAMATO il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Testo unico in materia ambientale);

VISTI, in particolare:

- l'art.178, il quale dispone che *“la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga”*;

- l'art.192, a norma del quale *“l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono*

vietati; è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque

superficiali e sotterranee”;

- l'art.198, il quale attribuisce ai Comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

- gli artt. 255 e 256, i quali definiscono il sistema sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione del

divieto di abbandono dei rifiuti;

- l'art. 50 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Il divieto su tutto il territorio comunale, di abbandonare, scaricare o depositare in modo incontrollato rifiuti di ogni genere in aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.

AVVERTE

- che, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali e salva ed impregiudicata l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche, le violazioni della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (trecento) a € 3000,00 (tremila) ai sensi del già menzionato art. 255 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, recante “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni; se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa sarà aumentata fino al doppio;

- che chiunque violerà i divieti summenzionati sarà tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai

quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo; il Sindaco disporrà con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine in cui il trasgressore sarà tenuto a provvedere, decorso il quale si procederà all'esecuzione in danno e a spese dei soggetti obbligati con recupero delle somme anticipate.

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale ed agli altri Organi preposti la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza e di procedere all'accertamento delle violazioni.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- all'Albo Pretorio on-line;
- sul sito Web istituzionale e che alla stessa venga data massima pubblicità;

venga inviata a:

- alla Prefettura di Siracusa;
- Comando della Polizia Locale;
- alla Stazione dei Carabinieri;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Noto;
- alla Questura di Pachino.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento potrà essere promosso ricorso avanti al TAR Sicilia entro sessanta giorni dalla data di emissione della presente ordinanza o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to INCATASCIATO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 06-07-2020 al 21-07-2020

Lì 06-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Nicolosi Pierpaolo

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
INCATASCIATO GIUSEPPE